

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) – ANNUALITÀ 2024.

Quesito n. 1

Domanda:

Si chiede se l'importo minimo di € 300.000,00 per un intervento da presentare al finanziamento FOSMIT sia da considerare quale importo solo dell'intervento in senso stretto, se con IVA o senza IVA, o se sia da riferire al quadro economico.

Risposta:

Come previsto dall'art. 4, comma 3, l'importo di € 300.000,00 è da considerarsi quale importo minimo complessivo formato dalla quota FOSMIT e dalla compartecipazione minima obbligatoria del 10% di cui al precedente comma 2. L'IVA è da considerarsi in tale computo se ammissibile ai sensi del successivo art. 5, comma 2. Ai fini del calcolo dell'importo minimo di € 300.000,00, sono da considerarsi esclusivamente le voci del quadro economico ammissibili a finanziamento compresa l'IVA se ammissibile: in caso di proposte progettuali che includono voci di spesa non ammissibili, in sede di deposito della domanda occorre darne adeguata evidenza.

Quesito n. 2

Domanda:

È corretto che il PFTE citato al punto f) dell'art. 6 sia da consegnare solo in caso di opere infrastrutturali? Nel caso l'intervento riguardi un fabbricato e non siano previste opere infrastrutturali, è confermato che non è richiesta la produzione di una fase progettuale di cui al D. Lgs. 36/2023 ad approvazione della graduatoria?

Risposta:

L'Avviso FOSMIT 2024 all'art. 6, comma 5, lettera f) prevede che la dichiarazione di impegno a presentare il PFTE validato sia da allegare alla domanda solo nel caso in cui il finanziamento venga richiesto per opere infrastrutturali. In quest'ultimo caso, il PFTE deve essere trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Pertanto, nel caso in cui l'intervento previsto riguardi un fabbricato in cui non siano previste opere infrastrutturali, si conferma che non è richiesta la presentazione né di un PFTE, né di un piano

esecutivo o di altri documenti relativi alla fase progettuale né in sede di presentazione della domanda, né entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Si evidenzia, tuttavia, che gli interventi devono concludersi, ai sensi dell'art. 10, entro il 31 agosto 2028.